

Art. 1

Emendamento 1.13 (testo corretto testo 2)

Parrini

Approvato

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «livello non generale» inserire le seguenti: «nonché **ulteriori venticinque posti funzione di dirigenti di livello non generale** per soprintendenze, biblioteche e archivi»;

b) sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite massimo di 3.592.500 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

c) al quarto periodo, sostituire le parole: «centosessantasette posizioni» con le seguenti: «**centonovantadue posizioni**».

Articolo 1-bis

(Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura)

Articolo 1-bis (em. 1.0.1000 e sub. 1.0.1000/8)

1.0.1000

Il Governo

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«**Art.1-bis.**

(Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela, valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura)

1. *Il Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo, verificata l'impossibilità di utilizzare il proprio personale dipendente, è autorizzato ad avvalersi della Società Ales s.p.a per lo svolgimento delle attività di accoglienza e vigilanza nei musei, nei parchi archeologici statali nonché negli altri istituti e luoghi della cultura. Per le finalità di cui al primo periodo alla Società Ales s.p.a, è assegnato un contributo pari a 5 milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro nell'anno 2020 e a 245.000 euro nell'anno 2021.*
2. *2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 330.000 per l'anno 2020 e a 245.000 euro per l'anno nel 2021, si provvede: nell'anno 2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertite, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.81 e, negli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale dli parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*
3. *3. All'articolo 110, comma 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: "e al funzionamento e alla valorizzazione" sono sostituite dalle seguenti: ", al funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione".*
4. *4. Al fine di migliorare la fruibilità e la valorizzazione degli Istituti e dei Musei dotati di autonomia speciale, gli introiti derivanti da quanto previsto dal comma 3, al netto della corrispondente quota destinata al funzionamento, è versata dai medesimi Istituti e Musei all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, per essere destinato alla remunerazione delle particolari condizioni di lavoro del personale coinvolto in specifici progetti locali presso i predetti Istituti e Musei nel limite massimo complessivo del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante contrattazione collettiva integrativa».*

Emendamento 1.0.1000/8

Montevecchi

All'emendamento 1.0.1000, capoverso «Art. 1-bis.», al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2019 e delle ulteriori necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del Ministero da impiegare in tali attività».

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali)

1.0.2 (testo 2)

Parrini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali)

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali autorizzate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, al fine di assicurare i servizi essenziali di accoglienza e di assistenza al pubblico, nonché di vigilanza, protezione e conservazione dei beni culturali in gestione, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato 150 unità di personale non dirigenziale appartenente all'area II, di cui 100 unità appartenenti alla posizione economica F2 e 50 unità appartenenti alla posizione economica F1, individuato mediante apposita procedura selettiva.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disciplinata la procedura selettiva di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma individua l'inquadramento delle unità di personale nel rispetto della dotazione organica di cui alla tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 76 e la loro ripartizione tra i diversi istituti o luoghi di cultura e disciplina, conseguentemente, le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione e per lo svolgimento della procedura con riferimento alle sedi di assegnazione del personale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere, di euro 2.768.798 per l'anno 2020 e di euro 5.247.596 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione: "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma 1 e i relativi oneri».